



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 496

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di venerdì 20 novembre 2015

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

|   |        |
|---|--------|
| 5 <sup>a</sup> - Bilancio:                |        |
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . . | Pag. 3 |
| <i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .   | » 5    |
| 6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:        |        |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                 | » 6    |

---



---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati, Movimento Base Italia): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Venerdì 20 novembre 2015

**Plenaria****497<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 8,05.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2111**

Il presidente TONINI informa che, durante la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 2111, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», il Governo ha presentato l'emendamento 1.9000, sul quale ha posto la questione di fiducia. L'emendamento è stato trasmesso dal Presidente del Senato, affinché, in relazione all'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, la Commissione bilancio possa informare l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Esprime soddisfazione per il recepimento nel testo dell'emendamento di tutte le modifiche proposte dalla Commissione. Segnala, tuttavia, che in sede di predisposizione della relazione tecnica gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze hanno suggerito delle modifiche quali condizioni per la verifica positiva della relazione stessa, tra le quali evidenzia, in particolare, lo stralcio del comma 466. Propone, quindi, di accogliere tutte le condizioni proposte dagli uffici del Mef.

Il vice ministro MORANDO fa presente che proporrà in Assemblea di accogliere la proposta avanzata dal Presidente, qualora condivisa dalla Commissione.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) esprime soddisfazione per l'accoglimento nell'emendamento del Governo di tutto il lavoro svolto dalla Commissione e dichiara di condividere la proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, si impegna a riferire al Presidente del Senato quanto emerso nel dibattito.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il decreto-legge reca misure urgenti in materia sociale per garantire il decoro degli edifici scolastici, misure urgenti in favore delle grandi imprese in amministrazione straordinaria, nonché misure finanziarie per interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015. Rinvia per approfondimenti alla nota del Servizio del Bilancio e del Servizio Studi.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*), nell'evidenziare che il decreto-legge in esame costituisce l'ennesimo intervento straordinario in favore di aree colpite da calamità naturali, sollecita il Governo a proporre un provvedimento quadro che istituisca un meccanismo automatico di finanziamento da attivare al verificarsi di tali eventi eccezionali.

Il PRESIDENTE, dopo aver fatto presente che il decreto in conversione scade la prossima settimana, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno è fissata per lunedì 23 novembre alle ore 13.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*La seduta termina alle ore 8,35.*

**Plenaria****498<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
TONINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2112-bis) Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018**

(Esame)

La relatrice ZANONI (PD) anche a nome della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra la Nota di variazioni in titolo, rilevando che la stessa è stata predisposta al fine di recepire gli effetti del disegno di legge di stabilità per il 2016, approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica. Più in particolare, la Nota comporta modifiche ai quadri generali riassuntivi per il triennio 2016-2018, in termini di competenza e di cassa; ad alcuni articoli del disegno di legge del bilancio triennale; allo stato di previsione dell'entrata e a tutti gli stati di previsione della spesa dei Ministeri. Sono state prodotte, in conseguenza anche le modifiche ai relativi allegati tecnici per capitoli.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato alle relatrici a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2016 e per il triennio 2016-2018, autorizzandole, altresì, a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere la relazione orale.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Venerdì 20 novembre 2015

**Plenaria****296<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO*La seduta inizia alle ore 8,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (n. 212)**

(Osservazioni alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il presidente Mauro Maria MARINO, nel dar conto che la Commissione di merito ha concluso ieri l'esame dell'Atto del Governo in titolo e delle ragioni di calendario e di organizzazione dei lavori che non hanno consentito l'esame in sede consultiva in tempo utile, ritiene che la valutazione della Commissione Finanze e tesoro si comunque opportuna in considerazione della rilevanza delle parti di competenza. Assicura quindi che la deliberazione che si assumerà sarà comunque resa nota e segnalata al Governo.

Il relatore SUSTA (PD) rileva che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai sensi della disciplina di delega di cui all'articolo 6 della legge 9 luglio 2015, n. 114, relativa al recepimento della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

L'articolo 1 illustra le finalità del provvedimento e l'ambito di applicazione, mentre l'articolo 2 reca le definizioni di alcuni termini.

Il Titolo II concerne i prodotti del tabacco. Esso si articola in tre Capi: il Capo I tratta degli ingredienti e delle emissioni dei prodotti del tabacco; il Capo II riguarda l'etichettatura ed il confezionamento; il Capo III concerne il tabacco per uso orale, le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco ed i prodotti del tabacco di nuova generazione.

Più in particolare, l'articolo 3 conferma i vigenti livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio.

Gli articoli 4 e 5 confermano la disciplina relativa, rispettivamente, ai metodi di misurazione ed al procedimento di autorizzazione dei laboratori di analisi.

Gli articoli da 9 a 17 stabiliscono innovazioni relative all'etichettatura ed al confezionamento dei prodotti. In particolare, l'articolo 9 reca le disposizioni generali, prevedendo che ciascuna confezione di un prodotto del tabacco e l'eventuale imballaggio esterno rechino le avvertenze sulla salute specificate nello schema di decreto. Gli articoli 10 e 11 disciplinano le avvertenze generali, i messaggi informativi e le avvertenze relative alla salute. L'articolo 12 concerne l'etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua.

L'articolo 14 prescrive che l'etichettatura delle confezioni e dell'eventuale imballaggio non rechino elementi o caratteristiche che promuovano i prodotti, ne incoraggino il consumo, lascino intendere che alcuni siano meno nocivi di altri, li rendano apparentemente somiglianti a prodotti alimentari o cosmetici, suggeriscano vantaggi ambientali, richiamino un gusto, un odore, un aroma o altri additivi o la loro assenza. L'articolo 15 reca, con riferimento alle sigarette ed al tabacco da arrotolare, disposizioni riguardanti l'aspetto ed il contenuto delle confezioni e la relativa presentazione alla vendita; il comma 1 prevede, tra l'altro, che ogni confezione di sigarette ne contenga almeno 20 e che ogni confezione di tabacco da arrotolare contenga almeno 30 grammi di esso.

L'articolo 18 vieta l'immissione sul mercato di tabacco per uso orale.

L'articolo 20 reca la disciplina della notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera p). La notifica è effettuata al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, prima dell'immissione sul mercato, da parte dei fabbricanti e degli importatori; per i prodotti di nuova generazione immessi sul mercato prima del 20 maggio 2016, la notifica deve essere effettuata entro 6 mesi dalla medesima data.

Il Titolo III dello schema concerne le sigarette elettroniche, i prodotti da fumo a base di erbe e alcune misure a tutela dei minori.

L'articolo 21 riguarda le sigarette elettroniche e i relativi contenitori di liquido di ricarica contenente nicotina, con esclusione dei prodotti rientranti nelle categorie dei medicinali o dei dispositivi medici. Le sigarette ed i contenitori possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle misure previste dall'articolo 21, tra cui quelle sul confezionamento, l'etichettatura e l'apposizione di avvertenze sanitarie, il rispetto di determinati

requisiti e contenuti del prodotto, la presentazione di una notifica preventiva al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 22 prevede per i prodotti da fumo a base di erbe l'obbligo di apposizione di un'avvertenza generale sulla salute, su ciascuna confezione e sull'eventuale imballaggio esterno.

L'articolo 24 introduce, con riferimento ad alcune categorie di soggetti, misure per la tutela dal fumo passivo e per la riduzione dell'offerta dei prodotti da fumo.

Il Titolo IV (articolo 25) pone la disciplina sanzionatoria per la violazione delle prescrizioni di cui al provvedimento in esame, comminando specifiche sanzioni amministrative pecuniarie.

Il Titolo V reca le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 28 stabilisce le norme transitorie. Si consente la vendita fino al 20 maggio 2017 dei prodotti non conformi al provvedimento in esame e rientranti nelle fattispecie temporali di cui al comma 1; per le fasi di distribuzione commerciale precedenti la vendita, si applicano i termini temporali di cui al comma 2, ad eccezione dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua, per i quali si applica esclusivamente il termine finale per la vendita di cui al comma 1.

Sotto il profilo sostanziale, le disposizioni transitorie sono conformi alla direttiva oggetto di recepimento ed alla disciplina di delega, ad eccezione, almeno testualmente, del termine relativo alle sigarette elettroniche ed ai relativi contenitori di liquido di ricarica contenente nicotina; per tali prodotti, il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 30 fa riferimento a quelli fabbricati o immessi in libera pratica prima del 20 novembre 2016, in conformità con il corrispondente termine massimo stabilito dalla direttiva, mentre la disciplina di delega fa riferimento, per tutti i prodotti di cui allo schema di decreto eccettuati i prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua, a quelli fabbricati o immessi in libera pratica prima del 20 maggio 2016.

L'articolo 31 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

In conclusione il relatore presenta uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi (il cui testo è pubblicato in allegato).

Il senatore VACCIANO (*Misto*), nel manifestare un orientamento favorevole rispetto alla proposta del relatore, esprime soddisfazione per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ad alcuni parametri europei, quali la definizione del contenuto minimo dei pacchetti di sigarette, idonei a una maggiore tutela della salute pubblica. Si sofferma quindi sul tema dei sistemi di tracciabilità dei prodotti del tabacco, rilevando le cautele rilevate a livello internazionale circa l'opportunità di lasciare all'industria la responsabilità di mettere a punto i relativi sistemi, specie per quanto riguarda il profilo fondamentale della terzietà. Osserva peraltro che la materia è destinata a trovare una regolamentazione definitiva in forza dell'en-



trata in vigore del Protocollo predisposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'intervento della Commissione europea successivamente al periodo transitorio destinato a concludersi nel 2019.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di osservazioni è infine posto in votazione, risultando approvato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, stante l'impossibilità di confermare la data del 24 novembre per lo svolgimento del seminario istituzionale in materia di giochi in forma congiunta per le Commissioni Finanze e tesoro del Senato e Finanze della Camera dei deputati e permanendo obiettivi impedimenti dei rispettivi calendari per la prossima settimana, tale procedura sarà programmata in altra data in maniera autonoma da ciascuna Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 8,50.*

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 212

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo,

premessi che

– lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto ai sensi della disciplina di delega di cui all'articolo 6 della legge 9 luglio 2015, n. 114, relativa al recepimento della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, si pone l'obiettivo di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e correlati;

– assumono particolare rilievo in questo contesto le azioni volte a dissuadere la popolazione dall'uso delle sostanze derivanti dalla lavorazione del tabacco, con particolare riferimento alla loro diffusione presso i minori;

– la direttiva europea 2014/40/UE, di cui lo schema di decreto legislativo in esame rappresenta l'atto di recepimento, si inserisce nel contesto internazionale di attuazione della Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (FCTC), del maggio del 2003, le cui disposizioni sono vincolanti per l'Unione e i suoi Stati membri ed alle «linee guida» internazionali da queste scaturite;

– particolare attenzione va prestata alle questioni attinenti agli *standard* qualitativi di produzione, alla tracciabilità e trasparenza delle produzioni nonché delle filiere distributive, anche al fine di combattere le diffuse pratiche di contrabbando, contraffazione e consumo illecito in genere;

– occorre garantire efficaci e indipendenti sistemi di controllo sia sulla produzione che sui sistemi distributivi, ivi compresi quelli *on line*, che stanno generando – in alcuni segmenti del settore qui considerato (si pensi alle sigarette elettroniche e ai loro componenti, ma non solo) – distorsioni che attengono sia alla prioritaria tutela della salute sia agli effetti sul gettito fiscale;

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi

si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo a:

1) sottoscrivere preliminarmente all'adozione del decreto legislativo in oggetto o, quanto meno, contestualmente, il Protocollo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, attuativo della Convenzione quadro per la lotta al tabagismo del 21 maggio 2003, ratificata dall'Italia e dall'U-

nione europea, che costituisce la base giuridica, condivisa a livello mondiale per l'omogeneizzazione dei quadri normativi «regionali» e nazionali sulla disciplina della produzione e distribuzione dei prodotti derivanti dalla lavorazione del tabacco e correlati;

2) rafforzare la trasparenza delle informazioni e, quindi, dei sistemi di controllo, prevedendo l'obbligo di segnalazione degli ingredienti non solo al Ministero della salute, ma anche – come prevede l'attuale normativa – all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

3) garantire, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 16 in materia di archiviazione dei dati e a quanto previsto dal FCTC, la massima indipendenza dei sistemi di tracciabilità e in particolare del revisore esterno a cui è demandato il compito di controllare i dati archiviati dal soggetto terzo indipendente in forza di contratto stipulato con i produttori (e nel rispetto dell'autonomia organizzativa di questi ultimi), sotto la vigilanza della Commissione europea, tenendo altresì conto che quest'ultima ha insediato un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti degli Stati membri ed esperti del settore per la specifica di *standard* di tracciabilità e per l'archiviazione dei dati che porteranno a una disciplina nuova a livello europeo entro i prossimi due/tre anni;

4) mantenere l'allineamento del sistema sanzionatorio alle previsioni della direttiva, evitando il rischio di incorrere nel divieto di *gold plating*, che si potrebbe intravedere, ad esempio, nella previsione di triplicare, in alcuni casi, le sanzioni stesse e nell'inasprimento delle sanzioni non pecuniarie previste a carico dei venditori al dettaglio, che, in coerenza con lo spirito della direttiva, dovrebbero essere riservate ai casi di recidiva e recidiva reiterata;

5) approfondire le nuove previsioni tariffarie al fine di non incidere sui prezzi finali dei prodotti, evitando così di compromettere anche le previsioni di gettito quantificate nel bilancio dello Stato.

